

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6351 del 28/11/2017
Oggetto	RA16A0014 -DITTA BONZO SAS -CONCESSIONE ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE IN COMUNE DI RAVENNA LOC SANT'ALBERTO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6583 del 28/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA16A0014
COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' SANT'ALBERTO
DITTA: BONZO SAS DI MINGUZZI GIANCARLO E C
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di

varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2050".(allegati C e D);

PRESO ATTO della istanza presentata dal sig. Minguzzi Giancarlo, CF MNGGCR54R22A191L, quale rappresentante della ditta Bonzo sas di Minguzzi Giancarlo e C, CF 003556303963, con sede in Alfonsine (Ra) via Reale 158, in data 18/08/2016 prot. PGRA/2016/0010264, successivamente integrata con PGRA/2017/1037 del 27/01/2017 e PGRA/2017/0006217 del 05/05/2017, in merito al rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee, uso irrigazione agricola, procedimento RA16A0014;

TENUTO CONTO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

CONSIDERATO che in data 12/07/2017 è stata rilasciata alla Bonzo sas, dando conto dei pareri favorevoli pervenuti, la determinazione dirigenziale n. DET AMB 2017 3654, quale autorizzazione alla perforazione di un pozzo in comune di Ravenna località Sant'Alberto;

PRESO ATTO, inoltre, che in data 14/11/2017 con il prot. PGRA/2017/0015007, è stata consegnata a questa Agenzia, la relazione tecnica di avvenuta perforazione del pozzo, ai sensi del punto 1.2 della determinazione dirigenziale DET AMB 2017 3654 del

12/07/2017, di cui sopra, dalla quale risulta che il pozzo stesso raggiunge una profondità di 294 metri e di un diametro esterno di 244 mm., quindi nel rispetto delle condizioni prescrittive della autorizzazione alla perforazione;

DATO ATTO che, la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 281 del 21/09/2016 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

ACCERTATO che risulta la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 0610ER-DQ2-PACS - **Pianura alluvionale appenninica - confinato superiore**
- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) - Le derivazioni sono compatibili fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

VALUTATO in specifico che:

- la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 09.96.26 per colture del tipo drupacee (susine) irrigate a goccia/altro, sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016, tanto che il quantitativo richiesto risulta in linea ai volumi previsti dalla suddetta delibera;
- non sono disponibili fonti alternative utilizzabili in relazione alla tipologia di prelievo richiesta;
- in base alle prescrizioni della Provincia di Ravenna, tale prelievo è soggetto all'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione dei volumi prelevati;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale 41/2001 con le limitazioni e prescrizioni soprarichiamate e recepite nel disciplinare di concessione;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

DATO CONTO inoltre che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpa e degli adempimenti in materia di trasparenza;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rilasciare alla ditta Bonzo sas di Minguzzi Giancarlo e C, CF 003556303963, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria, per uso "irrigazione agricola", procedimento RA16A0014;
2. di stabilire che tale concessione sia esercitata dal seguente punto di prelievo ubicato nel Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, distinto catastalmente al foglio 60, mapp. 151, coordinate UTM*32: X= 757.537; Y= 4.920.509;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 15,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 24.900, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026**;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
6. di fissare sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in **€ 16,60**, (quale risultato dei due dodicesimi del canone complessivo 2017 pari ad € 99,60) salvo conguaglio, che dovranno essere versati anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento. Sarà cura del richiedente contattare questa Struttura per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017 che saranno definite da futuri atti regionali;
7. di fissare l'importo di **€ 250,00** quale deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia
8. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi al del deposito cauzionale ed ai canoni dovuti;
9. L'importo complessivo del deposito cauzionale versato verrà restituito al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
10. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo della concessione le spese di istruttoria pari ad € 226,00 in data 22/04/2016;
11. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
1. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
2. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
3. per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti e della corrente annualità oltre al deposito cauzionale;
4. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;

5. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
6. di rendere noto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/1933.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione con procedura ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, richiesta dalla ditta Bonzo sas di Minguzzi Giancarlo e C, CF 003556303963, Procedimento n. RA16A0014

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

- Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS - **Pianura alluvionale appenninica - confinato superiore** avviene mediante un pozzo, ubicato nel Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, distinto catastalmente al foglio 60, mapp. 151, coordinate UTM*32: X= 757.537; Y= 4.920.509, aventi le seguenti caratteristiche:
- profondità di circa m 294 metri;
- diametro tubo di mandata mm. 244;
- il prelievo verrà effettuato mediante una elettropompa sommersa della potenza di 15,0 Kw

La risorsa derivata è utilizzata per l'uso irrigazione agricola;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 15,00;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 24.900.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario

è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente. Occorre garantire opportune modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore delle portate uscenti dal pozzo, che registri i volumi emunti e le portate massime prelevate.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48124 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.it, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016. L'utente deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella DGR 2254/2016 relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.